

Allegato =A= al n. 1899/985 di repertorio

Fondazione AVANTEA ONLUS

Art. 1 - Origini, denominazione, sede e durata

Art. 2 - Scopi ed attività

Art. 3 - Patrimonio

Art. 4 - Mezzi finanziari

Art. 5 - Bilancio

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Presidente

Art. 8 - Compiti del Presidente

Art. 9 - Consiglio di amministrazione

Art. 10 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Art. 12 - Segretario

Art. 13 - Revisore

Art. 14 - Comitato Scientifico

Art. 15 - Sostenitori/Amici della Fondazione

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

Art. 17 - Disposizioni residuali

Fondazione AVANTEA ONLUS

Statuto

Articolo 1

Origini, denominazione, sede e durata

- 1 E costituita la Fondazione denominata “Fondazione AVANTEA ONLUS”, in seguito chiamata “Fondazione”, con sede legale in Cremona (CR), Via Cabrini, 12
- 2 La Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
- 3 La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione verso l'esterno e verso terzi anche mediante l'utilizzo dell'acronimo “ONLUS”.
- 4 La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché dal presente statuto.

Articolo 2

Scopi ed Attività

- 1 La Fondazione opera nel settore della ricerca scientifica per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.
- 2 La fondazione intende svolgere la ricerca scientifica direttamente o affidarla ad università, enti di ricerca e fondazioni che la svolgano direttamente negli ambiti e secondo le modalità previsti dal DPR 20 marzo 2003, n. 135, ed in particolare nei seguenti ambiti:
 - a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
 - b) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
 - c) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica.
- 3 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà:
 - a) realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività istituzionali ovvero, nell'ambito della ricerca scientifica, promuovere la formazione professionale e culturale;

- b) svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto;
 - c) finanziare, partecipare e promuovere la realizzazione di iniziative congrue con gli scopi istituzionali;
 - d) stipulare negozi giuridici finalizzati a favorire il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - e) avvalersi della collaborazione di altre organizzazioni private o pubbliche addivenendo alla stipula di accordi o convenzioni;
 - f) acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalità;
 - g) erogare o promuovere borse di studio per attività di ricerca.
- 4 La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate ad eccezione delle attività direttamente connesse nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. n. 460/1997.
- 5 La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale.

Articolo 3

Patrimonio

- 1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni attribuiti alla Fondazione all'atto della sua costituzione.
- 2 Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
- 3 E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 4

Mezzi finanziari

- 1 La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
- a) rendite patrimoniali;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) entrate eventualmente derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - e) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
- 2 Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Articolo 5

Bilancio

- 1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.
- 2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 30 novembre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.
- 3 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 4 E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. n. 460/1997.

Articolo 6

Organi

- 1 Sono organi della Fondazione:
 - il Presidente
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Revisore, se nominato

Articolo 7

Presidente

- 1 Presidente della Fondazione è il Dott. Cesare Galli vita natural durante. Spetta allo stesso indicare il suo successore.
- 2 A ciascun Presidente competerà di indicare il proprio successore. In caso di mancata indicazione la nomina spetterà al Consiglio di Amministrazione.
- 3 In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il vicepresidente indicato dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Compiti del Presidente

- 1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 2 Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
 - f) sottoscrivere gli atti di amministrazione della Fondazione;
 - g) aprire e chiudere conti correnti bancari;
 - h) effettuare operazioni bancarie in esecuzione ed in conseguenza delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
- 3 In casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

- 1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete l'amministrazione della Fondazione.
- 2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sei membri, compreso il Presidente.
- 3 Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Dott. Cesare Galli o i Presidenti suoi successori;
 - b) due persone designate dal Presidente in carica.Possono inoltre designare un membro ciascuno:
 - c) il Presidente della Provincia di Cremona;
 - d) il Sindaco del Comune di Cremona;
 - e) il Presidente della CCIAA di Cremona.
- 4 I componenti di cui alle lettere b) c) d) e e) del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 esercizi fino ad approvazione del bilancio del quinto esercizio e possono essere riconfermati senza interruzioni.
- 5 I membri di cui alle lettere c) d) e e) possono essere designati entro 40 giorni dalla richiesta della fondazione. In caso di mancata designazione entro tale termine, il Consiglio si intende validamente costituito ed operante per il successivo quinquennio senza il membro.
- 6 Il Consiglio di amministrazione potrà comunque essere integrato successivamente, a seguito di esercizio tardivo della facoltà di nomina da parte degli Enti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente punto 3, con delibera del consiglio di amministrazione assunta dai membri in carica a quel momento con le maggioranze previste dal presente statuto.
- 7 Spetta al Consiglio di Amministrazione riunito in seduta ordinaria:
 - a) approvare il bilancio d'esercizio;

- b) approvare l'eventuale documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
 - c) approvare i regolamenti;
 - d) determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della Fondazione;
 - e) nominare il Segretario;
 - f) approvare la relazione annuale sulle attività;
 - g) approvare i verbali delle proprie sedute;
 - h) definire la struttura operativa della Fondazione e le collaborazioni con altre organizzazioni;
 - i) conferire, nelle forme previste dalla legge, eventuali deleghe al Presidente della Fondazione ovvero a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero al Segretario con i limiti che saranno determinati nella delibera assunta dallo stesso organo di amministrazione e depositati nelle forme prescritte dalla legge;
 - j) costituire il Comitato Scientifico.
- 8 In seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'estinzione della Fondazione.
- 9 Gli amministratori prestano la propria opera a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dei doveri connessi alla carica.

Articolo 10

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

- 1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio; si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di altri due consiglieri.
- 2 Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute urgenti.
- 3 Le adunanze delle sedute straordinarie sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno otto giorni prima delle sedute.
- 4 Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta trasmissione della convocazione.
- 5 In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- 6 Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito registro della Fondazione.

- 7 Alle riunioni è invitato a partecipare il Revisore, se nominato.
- 8 Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Segretario della Fondazione, se nominato, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; in caso di assenza o di indisponibilità del Segretario della Fondazione le funzioni sono svolte da uno dei Consiglieri.

Articolo 11

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1 Il Consiglio di Amministrazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti in carica.
- 2 Il Consiglio di Amministrazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e purchè tra i voti favorevoli vi siano quelli di almeno due degli amministratori di cui al precedente articolo 9.3 lettere a) e b).
- 3 In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Articolo 12

Segretario

- 1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario interno o esterno allo stesso stabilendone la durata ed il compenso.
- 2 Il Segretario svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione in accordo con le disposizioni del presente Statuto.
- 3 Il Segretario ha facoltà di formulare proposte e suggerire iniziative al Consiglio di Amministrazione al fine di ottimizzare la gestione e promuovere lo sviluppo della Fondazione.
- 4 Al Segretario possono essere delegate funzioni amministrative e finanziarie.

Articolo 13

Revisore

- 1 Nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Cremona procede alla nomina di un Revisore della Fondazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi della normativa vigente.
- 2 Il Revisore dura in carica 3 esercizi a decorrere dalla nomina.
- 3 Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.
- 4 Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

Articolo 14

Comitato Scientifico

- 1 Il Comitato Scientifico è composto da almeno tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane o straniere di qualificata e riconosciuta competenza, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione o da persona da lui designata.
- 2 Il Comitato Scientifico coadiuva con pareri consultivi e proposte il Consiglio di Amministrazione nell'attuazione dei programmi e delle attività della Fondazione costituendone il punto di riferimento tecnico – scientifico.
- 3 In particolare:
 - a) valuta e/o propone attività di ricerca;
 - b) vigila sul sistema qualità;
 - c) collabora e partecipa alla organizzazione e predisposizione di riviste e periodici scientifici;
 - d) collabora e partecipa all'organizzazione di centri studi e documentazione della Fondazione;
 - e) collabora e partecipa alla predisposizione di concorsi e premi, di borse di studio e sussidi, nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) collabora e partecipa alla organizzazione di convegni di studi nazionali ed internazionali.
- 4 I membri del Comitato nominano al loro interno un Coordinatore.
- 5 Alle riunioni del Comitato possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Sostenitori/Amici della Fondazione

- 1 Possono diventare Sostenitori/Amici della Fondazione coloro che donano alla stessa un ammontare pari o superiore ad un importo stabilito da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. I Sostenitori/Amici vengono iscritti in apposito Albo d'onore.

Articolo 16

Scioglimento della Fondazione

- 1 La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
- 2 L'estinzione è accertata, su proposta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i membri in carica, secondo le modalità di cui all'art.6 del DPR 361/2000.
- 3 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o enti aventi fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n°662.

Art. 17

Disposizioni residuali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

F.to Cesare Galli

F.to Giovanna Lazzari

F.to Maurizio D'Apolito

F.to Andrea Gamba teste

F.to Daniela Ghirardi teste

F.to Francesco Scali I.s.